



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00193/2008 REG.SEN.
N. 01221/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel ricorso n. 1221 del 2006 proposto dalla società **SARI** s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sala, ed elettivamente domiciliata in Latina presso la segreteria di questa sezione;

contro

Il comune di Frosinone, in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Felice M. Spirito con il quale è elettivamente domiciliato in Latina via Monti n. 13 presso lo studio dell'avv. Franco Perazzotti;

nei confronti di

De Vizia Trasfer s.p.a., n.c.; Vesta spa, capogruppo ATI, n.c.; A.S.P.I.C.A. s.r.l., assunzioni servizi pubblici impianti costruzioni appalti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Giovanni Malinconico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina via L. Farini n. 4;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della procedura concorsuale relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana del comune di Frosinone, indetta con bando del 6 dicembre 2005, nonché della nota del predetto comune - prot. n. 51347 del 01.12.2006- con la quale veniva disconosciuto il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto in essere;

della determina dirigenziale del comune di Frosinone n. 172/2006 con la quale è stata provvisoriamente aggiudicata, alla società **ASPICA** s.r.l. la gara d'appalto in parola;

della delibera di giunta comunale di Frosinone del 19.09.2007 n. 267, della determinazione del dirigente del settore G – Ecologia, igiene, verde pubblico dello stesso comune n. 97 del 24 settembre 2007 e di ogni altro atto compreso contratto di appalto stipulato tra il comune e l'aggiudicataria.

Per il riconoscimento del diritto alla continuazione della gestione del servizio di igiene urbana dei comune di Frosinone;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frosinone;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **Aspica** S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2008 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato la procedura concorsuale relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana del comune di Frosinone, indetta con bando del 6 dicembre 2005, nonché la nota del predetto comune - prot. n. 51347 del 01.12.2006- con la quale veniva disconosciuto il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto in essere.

Con i primi motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2007 la ricorrente ha impugnato altresì la determina dirigenziale del comune di Frosinone n. 172/2006 con la quale è stata provvisoriamente aggiudicata, alla società **ASPICA** s.r.l., la gara d'appalto in parola.

Con ordinanza collegiale R.O. 162/2007 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensiva, presentata avverso i motivi aggiunti, confermata in appello con ordinanza C.d.S. 5228/07.

Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 23 febbraio 2007, la ricorrente ha integrato, specificandoli, i vizi lamentati nei confronti dei provvedimenti già impugnati.

Con ordinanza collegiale R.O. 767/2007 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensiva, presentata avverso i motivi aggiunti.

Con i terzi motivi aggiunti, depositati il 20 ottobre 2007, la ricorrente impugna la delibera di giunta comunale di Frosinone del 19.09.2007 n. 267, la determinazione del dirigente del settore G – Ecologia, igiene, verde pubblico dello stesso comune n. 97 del 24 settembre 2007 e ogni altro atto compreso contratto di appalto stipulato tra il comune l'aggiudicataria.

Con ordinanza n. 833/2007 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 22 febbraio 2008, nel corso della quale è stata depositata,

da parte del difensore della ricorrente, istanza di interruzione del processo.

DIRITTO

Con istanza depositata nella pubblica udienza del 22.02.2008, la ricorrente, attraverso il Commissario Straordinario del Consorzio GAIA, nonché della controllata **SARI** s.p.a., chiede al Collegio giudicante di voler dichiarare l'interruzione del processo, poiché la società ricorrente è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Collegio, considerato che l'ammissione della società ricorrente alla procedura di amministrazione straordinaria, integra i presupposti processuali per disporre la interruzione del giudizio, ai sensi degli art. 299 e 300 del codice di procedura civile, applicabili anche al processo amministrativo, dichiara l'interruzione del presente processo.

P.Q.M.

Dichiara l'interruzione del processo.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Referendario,
Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)